



TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI FIRENZE

Il Tribunale

Il giorno 17.09.24 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. Marcello BORTOLATO	Presidente
Dott.ssa Susanna RAIMONDO	Magistrato di sorveglianza
Dott.ssa Lisa MACCARI	Esperta
Dott.ssa Rosa MANFREDI	Esperta

sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio AFFRONTI che ha espresso parere favorevole, nonché la difesa;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di [REDACTED] nato in Tunisia il [REDACTED], detenuto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, in espiatione della pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di rapina in esecuzione della sentenza 9.04.24 della Corte d'Appello di Firenze, fine pena 16.12.25, avente ad oggetto
RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DI RIGETTO DI RECLAMO EX ART. 35-BIS O.P. IN MATERIA DI DIRITTI

MOTIVI

Con ordinanza in data 3.07.24 il Magistrato di sorveglianza di Firenze rigettava un reclamo ex art. 35-bis o.p. presentato dal detenuto in oggetto, all'epoca con posizione giuridica di "ricorrente", in materia di diritti.

Il detenuto esprimeva:

- che la sua stanza presentava macchie visibili di umidità e muffa derivanti da frequenti infiltrazioni d'acqua, che in caso di precipitazioni atmosferiche aumentavano considerevolmente e che egli era costretto a pulire con la candeggina;
- che l'impianto di riscaldamento spesso non era funzionante e che la camera era spesso fredda costringendo il reclamante a vivere in un ambiente insalubre e umido;
- che era stato morso dalle cimici che si annidano nei materassi, nei tessuti e nelle crepe delle pareti ed il cui morso provoca lesioni cutanee, chiazze rosse sulla pelle, prurito e gonfiore;
- che i locali destinati all'uso delle docce erano fatiscenti e pervasi da muffa, con malfunzionamento dell'erogazione dell'acqua calda;
- che anche l'area destinata ai cd "passeggi" era sporca e non protetta dagli agenti atmosferici e le reti di protezione erano invase da rifiuti di vario genere;

A riprova di quanto denunciato, nel reclamo si riportavano gli esiti del sopralluogo effettuato il 5.7.2023 da parte di operatori della Asl locale, che avevano confermato la presenza di importanti problematiche igienico-manutentive nonché strutturali.

Si richiamava la violazione degli artt. 6 e 10 o.p., 7 e 16 co. 2 Reg., 3 CEDU e 18 Regole penitenziarie europee.

Il detenuto chiedeva dunque al magistrato, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, co. 6, lett. b) o.p., di ordinare all'Amministrazione penitenziaria di porre fine alla lesione e alla limitazione dei suoi diritti, assicurandone il pieno rispetto e, in particolare, assicurando il ripristino della salubrità degli ambienti di pernottamento e di quelli deputati all'igiene personale ed assicurando altresì il funzionamento dell'acqua calda nella cella, dell'impianto di riscaldamento nonché la regolare erogazione dell'acqua calda nelle docce.

Il Magistrato di sorveglianza rigettava il reclamo richiamando la relazione inviata dall'Amministrazione penitenziaria (con nota del 21.05.24) la quale esprimeva che:

- l'allagamento viene procurato dall'otturamento dello scarico del terrazzino da parte degli stessi occupanti la cella n. 29 e che sono in corso i lavori di risanamento e isolamento delle pareti (già erano ultimati alcuni reparti: il femminile e il centro clinico maschile);
- le mufte sono conseguenza anche dell'utilizzo di fornellini da campeggio che formano condensa;
- le docce sono regolarmente fornite di acqua calda;
- non vi sono violazioni ai parametri di illuminazione e di areazione dei locali;
- i problemi inerenti al sistema idrico-elettrico (impianto di riscaldamento) sono affrontati periodicamente e tempestivamente dalla ditta incaricata della manutenzione (Edilravagli e Edison);
- i prodotti per la pulizia personale vengono regolarmente somministrati ai detenuti;
- quanto alle cimici, viene periodicamente effettuata la disinfestazione e comunque non risulta che il detenuto in questione sia mai stato morso da tali insetti.

Il Magistrato evidenziava che la discordanza tra quanto dichiarato dal detenuto e quanto attestato dall'Amministrazione doveva risolversi a favore di quest'ultima in quanto *"proveniente da pubblico ufficiale e quindi fidefacente"* e pertanto doveva rigettarsi il reclamo in relazione alle circostanze di fatto indicate nell'istanza, laddove contraddette dalla relazione dell'Amministrazione.

Quanto viceversa alle doglianze residue, cioè non contestate dall'Amministrazione penitenziaria, il magistrato rilevava che esse riguardavano carenze strutturali dell'edificio (infiltrazioni acqua piovana) sulle quali erano già operativi degli interventi di ristrutturazione e impermeabilizzazione e dunque *"non avrebbe senso ordinare di svolgere dei lavori che sono già in corso d'opera"*.

Infine, con riferimento alla mancanza di acqua calda nel lavandino che si trova all'interno della camera detentiva, riteneva il magistrato che *"la fornitura di acqua calda all'interno della cella non sia un diritto essenziale garantito al detenuto, ma una fornitura che si può pretendere solo in struttura alberghiera"*.

Avverso tale provvedimento reclamava il detenuto, per il tramite del suo difensore, presentando sostanzialmente tre motivi di impugnazione:

- 1) Con il primo motivo deduceva che la consolidata elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, convalidata dalla Suprema Corte in plurime pronunce in materia di reclamo ex art. 35-ter o.p., era nel senso che la particolare condizione del soggetto ristretto realizza le condizioni per un'inversione dell'onere della prova nel senso che l'affermazione dell'istante è da ritenersi assistita da una presunzione relativa di veridicità dei suoi contenuti che è compito dell'Amministrazione ribaltare attraverso la produzione di elementi di smentita idonei. Pertanto, errava il magistrato nel ritenere non veritiere le circostanze allegate dal detenuto solo perché l'Amministrazione penitenziaria aveva attestato condizioni in senso discordante da quelle del reclamante mediante la nota del 21.05.24. Restano salvi in ogni caso i poteri di accertamento *ex officio* che il magistrato tuttavia non aveva attivato. Non si tratta dunque di una dichiarazione che, in quanto proveniente da pubblico ufficiale, sarebbe fidefacente ma di un onere probatorio di confutazione che grava sulla stessa amministrazione. Non vi è un bilanciamento obbligato del peso delle affermazioni dell'istante e di quelle dell'Amministrazione. Inoltre, si doveva richiamare il sopralluogo effettuato il 5.07.23 dal personale dell'ASL e quello in precedenza effettuato dal presidente del Tribunale di sorveglianza unitamente ad altro magistrato presso il carcere di Sollicciano dalle quali emergevano le gravi condizioni dell'istituto nel suo complesso e che appaiono importanti cardini di orientamento nella valutazione del caso;

- 2) Col secondo motivo si contestava l'affermazione secondo cui la fornitura dell'acqua calda nelle camere di pernottamento sarebbe un trattamento che si può pretendere solo "in strutture alberghiere". Tale affermazione in primo luogo appare totalmente avulsa da un contesto giuridico ricalcando la retorica generalista secondo cui "i detenuti non devono vivere in hotel a 5 stelle" e, secondariamente, assume un particolare rilievo sotto il profilo della lesione della dignità della persona privata della libertà personale. Inoltre, dato il carattere generico di tale affermazione, la carenza di argomenti giuridici e l'impossibilità di cogliervi la ragione di fondo, essa incarna una sostanziale mancanza di motivazione sul punto. Nel merito rilevava il reclamante che la previsione di acqua corrente "calda e fredda" è contenuta nell'art. 7 del Regolamento del 2000 e che la previsione della doccia nella camera, che pure ivi è contenuta, era dilazionata a 5 anni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Pertanto, doveva da ciò dedursi l'inosservanza da parte dell'Amministrazione di una norma del Regolamento che integra il presupposto dell'art. 69 co. 6 lett. B) o.p.. Per quanto attiene al grave pregiudizio si richiamava la giurisprudenza convenzionale in materia di violazione dell'art. 3 CEDU secondo cui la mancanza di acqua calda nelle camere integra a pieno titolo uno dei rilievi da tenere in considerazione nella valutazione generale delle condizioni di detenzione (cfr. *Iacov Stanciu v. Romania*, 24.07.12) e ciò per l'effetto cumulativo che tale fattore determina insieme alle altre condizioni in concreto valutate (presenza di insetti, scarafaggi, roditori, materassi logori, scarsa igiene generale che valgono a qualificare le condizioni detentive come disumane e degradanti). Sebbene la Corte di cassazione (Sez. I 24.09.19 n. 39096) abbia ritenuto che la mancanza di acqua calda nelle celle configuri *ex se* una situazione di mero disagio e non di violazione di diritti fondamentali laddove l'interessato possa fruire giornalmente della doccia, sarebbe paradossale prevedere, alla stregua della giurisprudenza CEDU, un risarcimento per la violazione dell'art. 3 CEDU (art. 35-ter o.p.) e non permettere per lo stesso fatto invece la tutela "preventiva" in sede di reclamo ex art. 35-bis o.p. La mancanza di acqua calda nelle camere integra pertanto uno dei rilievi da tenere in considerazione nella valutazione delle condizioni generali dell'istituto di Sollicciano, considerando anche che la situazione di degrado dei locali docce non consente di utilizzare il parametro compensativo della possibilità di uso giornaliero della doccia.
- 3) Con il terzo motivo si evidenzia che, in relazione alle circostanze non contestate dall'Amministrazione, l'ordinanza afferma che non vi sono provvedimenti che possano essere adottati da parte del giudice, in particolare per quanto attiene alle carenze strutturali dell'edificio, essendo già in fase operativa gli interventi di ristrutturazione e risanamento. Tale affermazione si pone tuttavia in contrasto con la natura preventiva del rimedio che è volta ad interrompere il protrarsi di una violazione di diritti fondamentali e difficilmente potrebbe sostenersi che la violazione dei diritti possa protrarsi in attesa di interventi strutturali che presumibilmente hanno una lunga durata. La tutela richiesta può trovare nel frattempo uno sbocco in un *facere* consistente nella diversa collocazione del reclamante in condizioni compatibili con la dignità umana.

Ciò premesso si chiedeva ~~chiedeva~~ che, in riforma del provvedimento impugnato, il Tribunale ordinasse all'Amministrazione di porre fine alla violazione, in particolare assicurando la salubrità degli ambienti di pernottamento e di quelli deputati all'igiene personale, di fornire di acqua calda la cella e di regolarizzare e rendere efficiente l'impianto di riscaldamento.

Nel corso dell'udienza il detenuto ribadiva la situazione di estrema difficoltà, riferendo che non ci sono stati nel frattempo cambiamenti e che, anzi, dopo la chiusura di due sezioni, la situazione è peggiorata, persistendo sia la diffusione delle cimici sia la sporcizia nel reparto.

Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il reclamo vada accolto in quanto risultano fondati tutti e tre i motivi ivi esposti.

Giova premettere in fatto che la situazione del carcere di Sollicciano ha portato già la magistratura di sorveglianza fiorentina (in diversa composizione) ad accogliere analoghi reclami presentati da alcuni detenuti per motivi tutti grossomodo sussumibili in quelli dell'odierno procedimento.

Le condizioni del carcere cittadino sono ormai ben note a questo Tribunale e possono definirsi severamente critiche.

Tale circostanza è stata oggetto di plurimi e ripetuti accertamenti in primo luogo da parte dell'Autorità sanitaria locale che, nei verbali del sopralluogo effettuati il 14.11.2023 e, da ultimo, il 28.6.2024 (atti comunicati per legge ai singoli magistrati di sorveglianza e che hanno costituito materia di prova nei reclami analoghi di cui si è detto), danno atto di una situazione ormai cronicizzatasi di evidenti carenze igienico-sanitarie e manutentive desumibili dalle tracce evidenti di infiltrazioni in molte zone di uso comune e all'interno delle sezioni, con formazione di raccolte di acqua a terra e distacchi di intonaco su pareti e soffitti. In un accesso all'infermeria dell'8 luglio 2024, il Direttore della struttura complessa UFC Igiene Pubblica, ha potuto inoltre constatare, su sollecitazione del medico del presidio interno dell'istituto, un importante aumento di segnalazioni di morsicature da cimici dei letti da parte della popolazione detenuta. Le "cimici da letto" (*Cimex lectularius*) sono dei piccoli insetti ematofagi che tendono a vivere nelle stanze da letto, annidandosi perlopiù nelle pieghe e cuciture dei materassi e nelle crepe dei muri, ed a pungere le persone nel corso della notte. Pur non essendo pericolose per la salute e non trasmettendo malattie, le punture delle cimici provocano una sensazione assai fastidiosa, perché possono dar luogo ad arrossamenti cutanei e a prurito. Sono caratterizzati da dimensioni ridotte, che li aiuta a mimetizzarsi efficacemente nei loro nascondigli preferiti, il che rappresenta un grosso problema nel riconoscerle se si considera che in breve tempo anche pochi esemplari possono moltiplicarsi e infestare un'intera stanza. La presenza di tali parassiti nel carcere di Sollicciano è oramai un fatto notorio.

Inoltre, in esito alla visita che lo scrivente (in qualità di Presidente) ha effettuato già in data 24.8.2022 ex art. 69 o.p., è stata direttamente constatata la presenza sia di tali insetti sui muri (oltre ad alcuni esemplari vivi si sono notati spesso i segni sulle pareti lasciati dal loro schiacciamento) sia dei loro effetti sui corpi di alcuni detenuti che hanno mostrato tracce di morsicatura e punture (in qualche caso con effetti particolarmente diffusivi). Si evidenziava altresì nel predetto sopralluogo che *"le condizioni igienico sanitarie dei reparti visitati lasciavano effettivamente molto a desiderare e, pur consapevole dell'endemicità del fenomeno, che ha molteplici cause, non ultima la conformazione strutturale ed edilizia del carcere, che necessiterebbe di un vasto programma di ristrutturazione complessiva, si segnalava l'opportunità di interventi funzionali alla attenuazione del disagio, e in particolare fornire i detersivi necessari, il cambio frequente delle lenzuola solo nel periodo estivo evidenziando che il ricambio del letto si è constatato essere anche intriso del sangue delle cimici"*.

La Direzione dell'istituto, nella relazione richiesta per il procedimento *de quo* (datata 21.05.24), ha fatto pervenire una relazione dell'Ufficio Tecnico dell'istituto che conferma la presenza di infiltrazioni passanti dalla facciata obliqua o dalle coperture, le cui giunzioni sono in precario stato di tenuta. Tali problematiche necessitano di interventi di manutenzione straordinaria di risanamento e isolamento in facciata, gestiti dal DAP di Roma e che avevano avuto anche una progettazione esecutiva e un primo avvio. Tale ristrutturazione è peraltro stata bloccata per colpa di un errore nei lavori che non ha risolto il problema delle infiltrazioni nell'edificio, lasciando i detenuti in balia anche dell'acqua portata dalle piogge. Dal 2023 l'appalto è fermo per un'erronea progettazione del trattamento delle facciate: durante i lavori portati avanti dalla ditta in appalto, infatti, le facciate oblique sono state trattate come delle pareti e quindi non impermeabilizzati come previsto per i soffitti. E' notorio altresì che, in caso di copiose infiltrazioni meteoriche, si determinano nell'istituto gravissime situazioni di inagibilità, come quella occorsa a ottobre 2023, con allagamento e inagibilità delle sezioni IX e XI del reparto penale.

Quanto alla presenza di insetti, viene fatta eseguire periodicamente disinfestazione della struttura penitenziaria e delle aree circostanti ma va segnalata anche la presenza di numerosi volatili alimentati con avanzi di cibo - fatti avvicinare ai terrazzi delle camere dai detenuti- possibili vettori di zecche. A ciò si aggiunga, come documentato nella relazione illustrativa trasmessa dal Direttore Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dott. Antonio Bianco, in data 21.03.24, a seguito di sopralluogo svoltosi il 21.02.24 (atto comunicato sia ai singoli magistrati di sorveglianza che al Presidente del

reg. 2
Tribunale di sorveglianza), la stessa Amministrazione indica, come necessario per il ripristino di minime condizioni di vivibilità, procedere urgentemente al riavvio degli interventi già programmati di efficientamento energetico e sostituzione degli infissi, di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate e realizzazione delle dorsali degli impianti idrico-sanitari in vista dell'adeguamento dei servizi igienici, oltre alla realizzazione della centrale idrica di accumulo e gruppo spinta e manutenzione cucina n. 1. Si tratta di interventi - alcuni gestiti dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana, altri facenti capo all'Amministrazione penitenziaria ed altri, infine, già in corso d'opera da parte del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione dell'istituto - che devono dunque ritenersi anche da parte della stessa Amministrazione penitenziaria, indispensabili, urgenti e non più rinviabili.

In buona sostanza, l'intero edificio è affetto da gravissime problematiche più volte segnalate ed evidenziate per le quali fino ad oggi non si è posto rimedio.

Le annose problematiche circa le carenze igienico-manutentive dell'istituto sono da tempo drammaticamente segnalate e ormai note ad enti locali, autorità, stampa ed opinione pubblica.

A tale riguardo si evidenzia che il Presidente del Tribunale di sorveglianza con atto di prospettazione ai sensi dell'art. 69, comma 1 ord. penit, datato 2.04.24, ha direttamente segnalato al Ministro della Giustizia le gravi carenze riscontrate anche a seguito di una riunione, avvenuta il 26.01.24, con la Direttrice dell'istituto, il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, il Comandante Dirigente della Polizia penitenziaria, i Garanti regionale e comunale dei diritti dei detenuti, la Responsabile dell'Area educativa e il Responsabile dell'Area sanitaria, all'esito della quale sono state individuate possibili strategie di intervento per porre rimedio alle gravi carenze, peraltro - come detto - già oggetto di provvedimenti giurisdizionali in sede di reclamo risarcitorio ex art. 35-ter ord. penit. emessi dalla magistratura di sorveglianza locale. Alla luce del suddetto contesto il Presidente prospettava al Ministro l'adozione di strategie volte ad eliminare i fattori che rendono la detenzione e la prestazione lavorativa (per il personale dipendente dell'Amministrazione che pure è quotidianamente attinto da tali gravi disfunzioni) presso l'Istituto di Sollicciano non conformi a caratteri di civiltà.

In particolare, si indicavano alcuni interventi prioritari tra i quali il riavvio di tutti gli interventi già programmati, interventi assolutamente indispensabili, non sospensibili e non più ulteriormente rinviabili e, nelle more, si riteneva necessaria un'immediata riduzione della presenza dei detenuti di almeno 100 unità allo scopo di "decongestionare" gli spazi e procedere alla progressiva dichiarazione di inagibilità delle camere di pernottamento maggiormente pregiudicate dalle infiltrazioni e dall'infestazione di insetti (anche al fine di procedere ad una disinfezione a rotazione dei reparti in assenza dei reclusi).

Tutto ciò premesso, e venendo al primo motivo di gravame, si osserva che non risulta vero che vi sia totale discordanza *"tra quanto dichiarato dal detenuto e quanto attestato dall'Amministrazione"* (come affermato nell'ordinanza) posto che la gran parte delle doglianze viene invece confermata dalla Direzione salvo alcune precisazioni: ad es. viene negato che i detenuti siano stati sottoposti a visita per le punture di insetti quando invece, come sopra riferito, in un accesso all'infermeria dell'8 luglio 2024 si constatava un importante aumento di segnalazioni di morsicature da cimici dei letti da parte della popolazione detenuta e dunque presumibilmente anche per il periodo immediatamente antecedente oggetto di reclamo (la relazione del Direttore è datata 21.05.24).

In ogni caso, anche prescindendo da tali rilievi, nell'ordinanza viene ignorata la consolidata elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, convalidata dalla Suprema Corte in plurime pronunce (sebbene resa in sede di reclamo risarcitorio e non preventivo, ma il principio è perfettamente estensibile anche a quest'ultimo), secondo la quale la particolare condizione del soggetto ristretto realizza le condizioni per una vera e propria "inversione dell'onere della prova" nel senso che l'affermazione dell'istante è da ritenersi assistita da una presunzione relativa di veridicità dei suoi contenuti che è compito dell'Amministrazione ribaltare attraverso la produzione di elementi di segno contrario.

Risulta dunque fondato il motivo di impugnazione nella parte in cui, fermi restando in ogni caso i poteri di accertamento d'ufficio (che il magistrato non ha attivato nel caso di specie), afferma che non vi è un bilanciamento obbligato del peso delle affermazioni dell'istante e di quelle dell'Amministrazione: queste, in ogni caso, su molti punti - come si è già osservato - sono addirittura coincidenti con quelle del ricorrente.

Devono quindi ritenersi provate in fatto, per i plurimi motivi sopradetti, le circostanze riferite dal detenuto nel reclamo.

Per quanto riguarda il secondo motivo (relativo alla fornitura di acqua calda nella camera) è da condividersi l'assunto del reclamante.

Pur tralasciando l'espressione usata nel provvedimento impugnato con l'immotivato riferimento al trattamento "alberghiero", giustamente apparsa irridente ed avulsa da un contesto giuridico, nel merito la decisione è errata. La previsione di acqua corrente "calda e fredda" è infatti contenuta nell'art. 7 co. 2 del DPR 30.06.2000 n. 230 ("Regolamento") e addirittura la norma prevede la realizzazione della doccia in ogni camera, pur dilazionandone l'effettuazione nei 5 anni (peraltro abbondantemente decorsi). La mancata fornitura di acqua calda nella cella costituisce indiscutibilmente quell'inosservanza da parte dell'Amministrazione di una norma del Regolamento che integra di per sé il presupposto dell'art. 69 co. 6 lett. B) o.p.. Sebbene la Corte di cassazione (v. sent. Sez. I 24.09.19 n. 39096) abbia ritenuto che la mancanza di acqua calda nelle celle configuri una situazione di "mero disagio" e non di violazione di diritti fondamentali (solo laddove, peraltro, l'interessato possa fruire giornalmente della doccia), va considerato tuttavia che il "grave pregiudizio" resta integrato allorché la mancanza di acqua calda nelle camere integri a pieno titolo uno dei rilievi da tenere in considerazione nella valutazione generale delle condizioni di detenzione, a causa dell'effetto cumulativo che tale fattore determina insieme alle altre condizioni in concreto valutate. Orbene, nell'istituto di Sollicciano, già particolarmente degradato, infestato da cimici, affetto da scarsa igiene, soggetto ad infiltrazioni idriche frequenti, materassi logori ed altre gravi carenze, la mancanza di acqua calda corrente in cella contribuisce cumulativamente a rendere la condizione detentiva particolarmente disumana e degradante. A ciò va aggiunto che ai detenuti di Sollicciano non è sempre possibile effettuare la doccia quotidianamente anche perché l'impianto è gravemente carente e spesso l'acqua, soprattutto nelle sezioni poste ai piani superiori, non arriva. Pertanto, non potrebbe trovare nemmeno applicazione la giurisprudenza della Corte di cassazione, peraltro non richiamata dal magistrato, il quale sul punto si limita, con motivazione dunque del tutto apparente, a riferirsi ad un presunto "trattamento alberghiero" che non spetterebbe al detenuto in quanto tale.

Il Tribunale inoltre condivide l'assunto del reclamante laddove evidenzia che sarebbe irragionevole riconoscere un rimedio risarcitorio ex art. 35-ter o.p. per la violazione dell'art. 3 CEDU, seguendo in sede di rinvio "mobile" la sopra citata giurisprudenza convenzionale (si v. per tutte *Iacov Stanciu v. Romania*, 24.07.12) che ritiene trattamento inumano e degradante la mancanza di acqua calda, e non accordare invece per lo stesso fatto la tutela "preventiva" ex art. 35-bis o.p.

La mancanza di acqua calda nelle camere integra pertanto uno dei rilievi da tenere in considerazione nella valutazione del grave pregiudizio patito dal ricorrente, stante l'effetto cumulativo che tale privazione configura alla stregua delle condizioni generali dell'istituto di Sollicciano, unitamente alla circostanza che la situazione di gravissimo degrado dei locali docce non consente di utilizzare il parametro compensativo dell'uso quotidiano della doccia. Si pensi ad es. alla necessità impellente di detergersi, con acqua calda, proprio in occasione delle punture di cimici.

Per quanto riguarda il terzo punto censurato nel reclamo - l'ordinanza afferma che non vi sono provvedimenti che possano essere adottati da parte del giudice essendo già in fase operativa gli interventi di ristrutturazione e risanamento per rimediare alle infiltrazioni di acqua piovana - si osserva che tale affermazione è in netto contrasto con la natura "preventiva" del reclamo giurisdizionale, diretto a porre rimedio immediato ad un pregiudizio attuale, permanente ed immanente, e dunque volto ad interrompere il protrarsi di una violazione di diritti. Va osservato in aggiunta non solo che molti lavori di risanamento sono in realtà sospesi da oltre un anno e mezzo ma che difficilmente il pregiudizio potrebbe ridursi nel breve periodo, posto che detti interventi strutturali

hanno una lunga ed imprevedibile durata. E' per questo motivo che il reclamante chiede in alternativa, in attesa dell'effettuazione degli interventi risanatori, di ottenere una diversa collocazione, compatibile con la tutela del suo diritto.

Tutto ciò premesso, v'è da concludere per l'esistenza di un grave pregiudizio attuale derivante dalla inosservanza di varie disposizioni della legge penitenziaria e del regolamento.

L'art. 69 o.p. prevede che il magistrato di sorveglianza provveda ai sensi dell'art. 35-bis sui reclami riguardanti l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalla quale "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti".

Da quanto detto sopra risultano violate le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 (trattamento conforme a umanità e rispetto della dignità), 6 (buono stato di conservazione e di pulizia dei locali di soggiorno e pernottamento), 8 (uso adeguato di bagni o docce), dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354/75) e di cui all'art. 6 (condizioni igieniche adeguate dei locali in cui si svolge la vita dei detenuti) e 7 (servizi igienici) del Regolamento (DPR 230/00).

Pur dandosi atto della periodica disinfestazione delle camere e degli ambienti comuni, la persistente presenza di parassiti e cimici dei letti, con conseguenti disturbi a carattere dermatologico nei detenuti, determina la necessità di individuare strategie e interventi più efficaci e risolutivi.

Al detenuto in questione, a causa delle condizioni degradanti dell'istituto, è gravemente compromesso il diritto alla salute ed il diritto ad una detenzione rispettosa del senso di umanità e della propria dignità.

Le frequenti infiltrazioni piovane anche all'interno della cella, con caduta di residui di intonaco sui letti, che si protrae ormai da anni, configura un trattamento inumano e degradante poiché determina un'afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire e in una condizione "civile" di vita del detenuto. Soprattutto, tale condizione ha raggiunto, con l'andare del tempo, un livello tale di gravità da indurre, nella sfera giuridica e personale del detenuto, sofferenze non giustificate e non tollerabili, se non con sacrifici non richiesti né connaturali alla sua condizione di ristretto da cui discendono sofferenza e percezione di sé caratterizzata da grave umiliazione (cfr., nel senso che tali condizioni configurano trattamenti inumani e degradanti, Cass., Sez. I, 23.01.20 n. 14258). Analoghe considerazioni valgono per la presenza di insetti e parassiti aggravata, per l'effetto cumulativo che tali condizioni hanno, dalla mancanza di acqua calda nella camera.

Ciò detto, ritiene il Tribunale che, accertato il grave pregiudizio di cui sopra, in accoglimento del reclamo, debba essere annullato il provvedimento impugnato e si debba ordinare all'amministrazione penitenziaria l'immediata ripresa degli interventi già programmati, che dovranno essere realizzati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dalle preposte autorità (Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana, Amministrazione penitenziaria centrale e Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione dell'istituto) entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ivi compresa la fornitura di acqua calda nella camera. E' invero impossibile assicurare al reclamante *uti singulus* il ripristino di una situazione di piena esecuzione non contraria al senso di umanità se non risolvendo a monte le problematiche generali che investono l'intero edificio sotto il profilo strutturale e igienico-manutentivo e dunque con interventi di manutenzione straordinaria di risanamento, ragion per cui, in caso di inerzia dell'amministrazione protrattasi oltre il predetto termine, per assicurare il diritto primario del detenuto non resta che ordinarne una diversa collocazione all'interno dell'istituto in condizioni compatibili con la tutela del suo diritto, ovvero il trasferimento in un diverso istituto ove siano garantite le minime condizioni di vivibilità più sopra evidenziate. Il trasferimento, qualora disposto, andrà assunto in ogni caso nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 42 o.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 35-bis, 69 comma 6 lett. b) o.p. e 678 c.p.p.;
acquisito il parere conforme del Procuratore Generale, in accoglimento del reclamo:

pag. 8 ORDINANZA n. 2991/2024

- 1) ordina all'Amministrazione penitenziaria l'immediata ripresa degli interventi già programmati di efficientamento energetico e sostituzione degli infissi, di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate e realizzazione delle dorsali degli impianti idrico-sanitari in vista dell'adeguamento dei servizi igienici, di realizzazione della centrale idrica di accumulo e gruppo spinta e manutenzione cucina n. 1 preso la Casa circondariale di Firenze-Sollicciano;
- 2) ordina all'Amministrazione penitenziaria di dotare la camera di pernottamento del reclamante di acqua calda in conformità a quanto previsto dall'art. 7 co. 2 Reg.;
- 3) ordina all'Amministrazione penitenziaria di provvedere all'adeguata disinfestazione dei locali di soggiorno e pernottamento nella sezione di attuale collocazione del ricorrente, nonché degli arredi, del corredo e del vestiario interessato dalla presenza di cimici ed altri parassiti anche predisponendo la temporanea chiusura a rotazione delle camere e/o dei reparti;
- 4) assegna termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'avvio degli interventi di cui ai numeri che precedono;
- 5) ordina all'Amministrazione penitenziaria, in caso di inerzia protrattasi oltre il 90° giorno dalla comunicazione della presente ordinanza, di disporre una diversa allocazione del detenuto in altra sezione dello stesso istituto che sia compatibile con la tutela del suo diritto ovvero, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 42 o.p., il trasferimento in un diverso istituto ove siano garantite le minime condizioni di vivibilità evidenziate in motivazione.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi anche al Ministero della giustizia e al Capo di dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Firenze, 17.09.24



Il Presidente est.
Marcello Bortolato

DEPOSITATO IL
09/10/2024
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Marianna Sansone

CASA CIRCONDARIALE SOLLICCIANO
FIRENZE

Preso nota in matricola e notificato all'interessato
mediante consegna di un esemplare del presente atto

mani proprie di [redacted]
il quale firma per ricevuta.

Firma

Firenze, li

10.10.2024 ore 10.50
L'addetto all'Ufficio Matricole e Segreteria